

◀ SABATO 17 MAGGIO 2014 ▶

IVA

Verso la legittimazione per legge del reverse charge per i «Compro Oro»

Avviato in Commissione Industria al Senato un Ddl. in materia, che ne sancisce l'applicazione



/ Nunzio RAGNO

/ Sabato 17 maggio 2014

SHARE




PDF ARCHIVIA INVIA STAMPA

Il 13 maggio, la Commissione Industria, commercio e turismo del Senato ha deciso, in sede referente, di adottare, come testo base per la **regolamentazione** del settore di **compravendita di oro** e di oggetti **preziosi usati**, il Ddl. n. 237 e di fissare alle ore 12 di giovedì 29 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il testo contiene numerose novità, volte a introdurre più **trasparenza**, **legalità** e **tutela dei cittadini**.

Nel dettaglio, in base all'art. 1 del Ddl., chi, sostanzialmente, esercita l'attività tipica di "**Compro Oro**", deve possedere i requisiti previsti dall'**art. 1**, comma 3 della L. n. 7/2000, che liberalizza il commercio dell'oro, inteso come oro fino da investimento e materiale d'oro ad uso industriale, e istituisce la figura dell'**operatore professionale in oro**, obbligato: alla forma sociale di **società di capitali**; all'**oggetto sociale specifico**; al possesso dei requisiti di onorabilità; al capitale sociale **minimo di 120.000 euro**.



Rispetto agli altri due Ddl. depositati presso la medesima Commissione (nn. 327 e 1135) e alla proposta di legge presentata alla Camera nella precedente legislatura, il testo ora adottato prevede, da una parte, l'**equiparazione**, sull'adeguamento ai requisiti obbligatori, tra gli esercenti il commercio di oggetti usati in modo esclusivo e principale (**Compro Oro**) e gli esercenti tale attività in modo secondario e/o occasionale (**gioiellieri e orefici**) e, dall'altra, la **riduzione del capitale sociale minimo** nella misura di **40.000 euro** (art. 2, comma 6 del Ddl.).

Detti requisiti, comunque, non autorizzano al commercio dell'oro di cui alla L. 7/2000 e non permettono l'iscrizione all'Albo tenuto presso Banca d'Italia, ma, piuttosto, vincolano all'iscrizione in un **apposito registro** da istituirsi presso la **CCIAA**.

Inoltre, il Ddl. istituisce il **codice ATECO specifico** per l'attività di **commercio** degli oggetti **preziosi usati**, finalizzato a potenziare l'attività di **monitoraggio** e a creare un'**anagrafe** di tali operatori commerciali.

Per il **contrasto** al reato di **ricettazione**, l'art. 2, per una più puntuale **tracciabilità** degli oggetti compravenduti, introduce il **registro telematico di pubblica sicurezza**, contenente tutte le informazioni oggettive e soggettive delle operazioni compiute e inviato dai commercianti telematicamente entro 24 ore alla questura territorialmente competente; in tal modo, sarà possibile effettuare l'attività di **indagine** in modo più rapido ed efficiente.

Altra novità è l'istituzione, da parte dell'Unione italiana delle Camere di commercio, in collaborazione con le Associazioni di categoria più rappresentative, di un **portale** sul quale pubblicare una **banca dati** degli **oggetti d'oro** e del materiale gemmologico usato, finalizzato a **facilitare** la **compravendita** degli oggetti tra gli operatori e a migliorare l'attività di controllo per il contrasto all'evasione fiscale, alla ricettazione e al riciclaggio.

In **ambito fiscale**, viene sancita, finalmente anche a livello di rango di legge, la **legittima applicazione** del regime del "**reverse charge**" (**art. 17**, comma 5 del DPR n. 633/72) nelle **cessioni di gioielleria usata** per il **recupero del materiale prezioso** contenuto. Al comma secondo dell'art. 3, il Ddl. stabilisce che a tali cessioni, fuori da quanto contemplato al primo comma, sia applicabile anche quanto disposto dall'**art. 36** del DL 23 febbraio 1995 n. 41 prevedendone come **casistica residuale** le **cessioni a dettaglio**.

A tutela del cittadino cedente gli oggetti usati sono previsti poi il **divieto a pubblicità ingannevole**, la **verifica periodica** della **strumentazione** di misura e, all'art. 5, l'istituzione del **borsino dell'usato**, diretto a creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima e definire le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e del materiale gemmologico, difendendo i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro recanti pietre preziose ceduti

agli operatori del settore.

Un primo aspetto **critico** del Ddl., invece, è rappresentato dalle **misure antiriciclaggio**, rispetto alle quali le intenzioni del legislatore sono quelle di **estendere** gli **obblighi di registrazione** e di **adeguata verifica** anche ai commercianti cedenti oro, nella forma di rottami, cascami, prodotti finiti di gioielleria usati a fonderia (comma 4 dell'art. 2 del Ddl.) ma poi, *de facto*, (art. 6 del Dd.) il documento lascia gli **operatori professionali in oro** e i **titolari di licenza** di cui all'[art. 127](#) del TULPS tra soggetti **esclusi** da tali adempimenti ([art. 10](#), comma 2, lett. e) del DLgs. 231/2007).

Altro elemento di **dubbia utilità**, nonché ridondante, è costituito dall'**obbligo di dichiarare le operazioni** di entità **pari o superiore a 1.000 euro** (art. 2, comma 5) che, per l'applicazione dell'[art. 49](#) del DLgs. 231/2007, sono sottoposte a tracciabilità e rappresentano informazioni già nella piena disponibilità all'Amministrazione finanziaria.

La Commissione Industria del Senato ha fissato il **termine** per la presentazione degli **emendamenti al 29 maggio**: si attendono modifiche correttive sulle questioni dubbie evidenziate.

ARTICOLI CORRELATI

Nunzio RAGNO - [Cessioni di preziosi usati con violazione del «reverse charge» senza neutralità IVA - Eutekne.Info del 28 aprile 2014](#)

Nunzio RAGNO - [Cessioni di preziosi usati, per il reverse charge conta l'attività esclusiva di fusione - Eutekne.Info del 13 dicembre 2013](#)

Nunzio RAGNO - [Cessioni di preziosi usati effettuate dai «Compro oro» senza reverse charge - Eutekne.Info del 4 dicembre 2013](#)

Nunzio RAGNO - [Il reverse charge si rafforza nell'attività di «compro oro» - Eutekne.Info del 18 novembre 2013](#)

Copyright 2014 © EUTEKNE SpA

[Home](#) | [Chi siamo](#) | [Registrazione](#) | [Sistema integrato](#) | [Contatti](#) | [Lavora con noi](#) | [RSS](#)

EUTEKNE SpA

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - info@eutekne.it

Capitale Sociale €180.000,00 i.v. - C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015